

Carpi, 14/10/2020

Comunicazione 11/2020

Oggetto: COSA CAMBIA NEGLI ADEMPIMENTI PER I PRODUTTORI DI RIFIUTI

Lo scorso 26 settembre è entrato in vigore il D. Lgs. 116/2020, che recepisce Direttive europee in materia di rifiuti e imballaggi.

Questo Decreto modifica in modo significativo il Testo Unico dell'Ambiente, nella parte relativa ai rifiuti, comportando importanti novità anche per I SOGGETTI CHE PRODUCONO RIFIUTI.

Nel seguito si riassumono quelle principali.

GIÀ IN VIGORE:

REGISTRI DI CARICO/SCARICO

Sono **esonerati dall'obbligo di compilazione del registro:**

- i produttori di rifiuti che non hanno più di 10 dipendenti, per i SOLI RIFIUTI NON PERICOLOSI
- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti NON pericolosi (iscritti all'Albo Gestori Ambientali art. 212, c. 8)
- gli imprenditori agricoli con un volume di affari annuo non superiore a 8.000 €

L'obbligo di conservazione dei registri di c/s si riduce da 5 a **3 anni** dalla data dell'ultima registrazione.

Per le imprese che esercitano attività dei codici ATECO 96.02.01 (parrucchieri), 96.02.02 (estetisti), 96.02.03 (manicure e pedicure), 96.09.02 (tatuaggio e piercing), e per chi produce rifiuti pericolosi ma non rientra nelle categorie di Ente ed Impresa, è possibile adempiere all'obbligo di tenuta del registro tramite **conservazione progressiva per tre anni dei formulari** relativi al trasporto dei rifiuti oppure del documento attestante il conferimento, rilasciato dal soggetto che raccoglie tali rifiuti nell'ambito del circuito organizzato di raccolta.

FORMULARI DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI E TRASPORTO

E' confermata la possibilità, per il trasportatore, di trasmettere la **quarta copia del formulario via PEC** (modalità alternativa all'invio del cartaceo, sempre assolutamente

valido), purchè il trasportatore assicuri la conservazione dell'originale o provveda in seguito ad inviarla al produttore.

L'obbligo di conservazione dei formulari si riduce da 5 a **3 anni**.

In alternativa alle solite modalità di validazione, è previsto che il formulario possa essere prodotto in "format esemplare" tramite applicazione raggiungibile dai portali istituzionali delle Camere di Commercio (applicazione in realtà non ancora disponibile).

Il **trasporto dei rifiuti "ex-assimilati"** agli urbani (ora urbani, vedere punti successivi) da parte del produttore ai centri comunali di raccolta non necessita di formulario (ma è richiesta iscrizione all'Albo per trasporto conto proprio).

Il **trasporto di rifiuti speciali non pericolosi** effettuato dal produttore in modo **occasionale e saltuario** non necessita di formulario, ma è richiesta iscrizione all'Albo per trasporto conto proprio (resta da capire come l'impianto di destinazione possa accettare il rifiuto senza FIR). Per "occasionale e saltuario" si intende un trasporto effettuato non più di 5 volte/anno, per quantità giornaliera inferiore a 30 kg o litri.

Rifiuti da attività sanitaria svolta al domicilio dei pazienti: i rifiuti si considerano prodotti presso l'unità locale dell'operatore sanitario. Il trasporto avviene senza FIR e senza iscrizione all'Albo.

Rifiuti da attività di manutenzione, piccoli interventi edili, disinfestazione, derattizzazione e pulizia: i rifiuti si considerano prodotti presso l'unità locale del soggetto che ha svolto l'attività, quindi è possibile trasportarli presso la propria sede per tenerli in deposito temporaneo. Il trasporto dal luogo reale di produzione all'unità locale deve essere accompagnato da FIR o, in alternativa per quantità limitate, da un DDT che riporti il luogo di produzione, tipologia di rifiuto, num. di colli e stima del peso, luogo di destinazione. Occorre l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali. Rimane da chiarire cosa si intenda per "piccoli interventi edili" e "quantità limitate".

RESPONSABILITA' DEL PRODUTTORE

Il Decreto ribadisce la responsabilità del produttore del rifiuto fino al conferimento al servizio pubblico di raccolta o fino al ricevimento della quarta copia del formulario attestante l'avvenuta presa in carico da parte dell'impianto di destinazione.

Viene introdotta, però, la necessità di dimostrare l'effettivo smaltimento dei rifiuti in caso di loro conferimento ad impianti autorizzati ad operazioni di smaltimento intermedio (raggruppamento, ricondizionamento, deposito preliminare), identificate dai codici **D13, D14 e D15**. In questo caso, quindi, oltre alla quarta copia del formulario, il produttore deve ricevere una **attestazione di avvenuto smaltimento** ai sensi del DPR 445/2000, sottoscritta dal titolare dell'impianto e indicante i dati dell'impianto, la quantità di rifiuti trattata e la tipologia di smaltimento effettuata.

Viene ribadita, inoltre, la **responsabilità del produttore** nella compilazione del FIR: è il produttore responsabile dei dati riportati nelle sezioni di propria competenza (in particolare, 4, 5, 6), anche nel caso in cui si utilizzi un formulario pre-compilato dal trasportatore. Verificare sempre i dati riportati prima di firmare!! E se qualcosa non è corretto, modificarlo o compilare un nuovo formulario!

NON ANCORA IN VIGORE:

SISTEMA DI TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI

Il Decreto disciplina il nuovo sistema di tracciabilità, introdotto dal DL 135/2018, che dovrebbe sostituire registro di c/s, formulario e MUD (insomma, una rivisitazione, speriamo meglio "pensata", del SISTRI). Dovrebbe chiamarsi RENTRI, si attendono i decreti attuativi.

Per adesso si continua con tutti i soliti adempimenti (registri, FIR, MUD).

RIFIUTI URBANI / RIFIUTI ASSIMILATI

Viene modificata la definizione di **rifiuto urbano**, pertanto rientrano nella definizione (art. 183, c.1):

1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata **provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici** indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies; [...]

Scompare il concetto di "rifiuto assimilato" e "assimilazione". I rifiuti "simili" prodotti da utenze non domestiche sono rifiuti urbani. Il produttore di tali rifiuti può decidere se conferirli al servizio pubblico di raccolta o a soggetti privati. Una conseguenza che è lecito attendersi è l'aumento della TARI; dimostrando il conferimento a ditte private, si potrà godere di una riduzione della quota variabile.

Su questo tema sono state sollevate diverse critiche (ad es., sul vincolo della durata del contratto col privato -5 anni- per accedere alla riduzione TARI), quindi confidiamo in chiarimenti e miglioramenti da qui all'entrata in vigore di questa specifica norma, prevista per il 1 gennaio 2021.

In Allegato, l'elenco dei nuovi rifiuti urbani e delle utenze non domestiche che li producono.

RESPONSABILITA' ESTESA DEL PRODUTTORE

Nel Decreto è rafforzato il principio secondo cui l'inquinamento ha un costo, per cui non solo il produttore dei rifiuti se ne deve far carico ma anche il produttore dei beni che diverranno rifiuti. Pertanto saranno emanati decreti per istituire regimi di responsabilità del soggetto "che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti", allo scopo di incentivare una progettazione e produzioni di beni con ridotti impatti ambientali.

CLASSIFICAZIONE RIFIUTI

E' prevista l'adozione, entro il 31 dicembre 2020, di Linee guida per aiutare i produttori nella classificazione dei rifiuti.

Oltre a queste, il nuovo Decreto ha introdotto numerose altre modifiche; su alcuni aspetti, le associazioni di categoria avanzano dubbi e perplessità, per cui si attendono chiarimenti o correttivi da parte del Ministero.

Cordiali saluti.

Staff Norsaq